

Proroga della mobilità

Con un decreto interministeriale è stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, a tutti quei lavoratori in mobilità e in assegno straordinario che nell'anno 2011 non sono rientrati nei 10 mila derogati dalla finestra mobile, sempre che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione dell'ammortizzatore sociale. L'articolo 2 del decreto autorizza l'Inps a erogare il prolungamento dell'ammortizzatore sociale ai lavoratori che presentino la domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 122/2010, ovvero prima dell'introduzione della cosiddetta finestra mobile. Il prolungamento del trattamento, erogato per un numero di mensilità non superiore al periodo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza secondo la vecchia disciplina e quella "mobile" prevista dalla legge 122/10, riguarda 677 assicurati, di cui 596 in mobilità ordinaria, tredici in mobilità lunga e sessantotto che hanno già lasciato il lavoro. Purtroppo, avverte l'Inca, si tratta di una parziale soluzione al problema, poiché il decreto interviene solo per il 2011 senza precisare nulla rispetto al 2012, né agli anni successivi, escludendo i molti altri lavoratori che si potrebbero trovare privi di un sostegno al reddito. L'auspicio è che il governo Monti, all'insegna dell'equità sociale, prenda ulteriori, rapide decisioni analoghe per tutelare i diritti di coloro, per ora esclusi, e che saranno collocati in mobilità. E non saranno pochi, secondo la tabella allegata al decreto: nel 2012 sono interessati a ulteriori proroghe della mobilità ben 2.806 lavoratori; mentre nel 2013 il numero salirà a 4.455. Si tratta di migliaia di lavoratori che si attendono da questo governo quelle tutele necessarie in grado di dare loro una prima risposta concreta per far fronte a situazioni di disagio sociale particolarmente preoccupanti.

Sonia Cappelli

Integrazione fa rima con istruzione



INCA PATRONATO INCA CGIL

www.inca.it

Immigrazione: un'altra vittoria dell'Inca

La Consulta riconosce il diritto all'indennità di frequenza ai minori extracomunitari regolarmente soggiornanti nel nostro paese, grazie al ricorso patrocinato dall'Inca di Genova, istruito dall'avvocato Vittorio Angiolini. È il caso di un minore con "difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età" al quale l'Inps aveva negato l'accesso alla prestazione economica perché non in possesso di un permesso per lungosoggiornanti (requisito necessario stabilito dalla legge finanziaria 2001). Con la sentenza viene

riconfermato quanto già stabilito con un precedente pronunciamento (n. 187/2010), cioè che qualora si tratti di prestazioni che soddisfano bisogni primari non vi può essere alcuna discriminazione fra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti. Con quest'ultimo pronunciamento la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui subordina al possesso della carta di soggiorno la concessione ai minori extracomunitari legalmente presenti dell'indennità di frequenza prevista dalla legge n. 289/90.

RIFORMA DELLE PENSIONI E DEL MERCATO DEL LAVORO

Falsa partenza

Mentre stanno emergendo le gravi conseguenze della riforma delle pensioni si torna a parlare di abrogare l'articolo 18 per avviare il confronto sugli ammortizzatori sociali e il mercato del lavoro

Morena Piccinini
presidente Inca

Invocando la crescita sembra già archiviata la legge di riforma delle pensioni, mentre stanno emergendo in tutta la loro gravità le conseguenze negative che le modifiche in essa contenute hanno prodotto e continueranno a farlo sulle lavoratrici e sui lavoratori, indipendentemente dalla loro effettiva posizione, siano essi perciò occupati in modo stabile o precario, oppure, ancora, in cerca di una prima occupazione. Con una certa frettosità, nel nome dell'urgenza, il governo ha aperto il dossier della riforma del mercato del lavoro e la Cgil chiede un confronto serio e costruttivo che dia certezza dei diritti per tutti, soprattutto per coloro che patiscono gli effetti di una giungla di contratti atipici, senza tutele e garanzie di alcun genere. Al momento non è dato conoscere quale orientamento sarà assunto dal governo, mentre giorno dopo giorno si fanno più dettagliate le conseguenze di una riforma delle pensioni che rappresenta una vera e propria "batosta" rispetto alle aspettative di giovani e lavoratori più maturi. Per i primi il calcolo nel sistema contributivo e la pesante revisione dei coefficienti segnano una brusca riduzione delle aspettative di reddito pensionistico; per i secondi, molti dei quali sottoposti all'inattività per effetto di crisi aziendali e all'impossibilità di andare in pensione dopo l'inasprimento dei requisiti di accesso al diritto, si prospetta un'agonia che rischia di lasciarli appesi senza alcun sostegno al reddito fino a quando non si approderà a una riforma degli ammortizzatori sociali che li coinvolga. Il sistema pensionistico che emerge

dall'approvazione della legge n. 214 del 22 dicembre scorso è profondamente trasformato sia nella sua strutturalità che per l'immediato e lascia, dunque, molti punti oscuri creando non poche situazioni di grande drammaticità che necessitano di essere risolte al più presto e sottoposte all'attenzione del ministro del Lavoro, alle prese con gli incontri preliminari per l'apertura del tavolo tecnico di confronto sugli ammortizzatori sociali. Nella sua strutturalità esce un sistema pensionistico tra i più rigidi in Europa e con un'età pensionabile tra le più alte raggiunta molto prima di ogni altro paese europeo. In tal modo si altera lo spirito più profondo della riforma del 1995 che collegava al sistema contributivo un ampio spazio di flessibilità nelle uscite coniugando libera scelta e responsabilità individuale nella decisione circa l'uscita dal lavoro per pensionamento. Oggi tutto risulta blindato, eliminando non solo le pensioni di anzianità, ma sostanzialmente ogni altra possibilità di uscita alternativa al pensionamento per vecchiaia dai sessantasette ai settanta anni di età. Viene accentuato a dismisura il carattere esclusivamente assicurativo e la rigida corrispondenza tra contribuzione versata e pensione futura, senza alcuna solidarietà interna al sistema e senza alcuna considerazione per le situazioni di maggiore fragilità delle carriere lavorative. Si riduce drasticamente il senso della previdenza pubblica, trasformata per essere sempre più simile a una qualsiasi assicurazione privata, tanto basta che viene evocata una commissione, senza la presenza delle parti sociali, dedicata a valutare in che modo permettere ai lavoratori di spostare parte della

contribuzione pubblica verso forme pensionistiche private, con chiare conseguenze di ulteriore snaturamento delle ragioni più profonde di un sistema pensionistico pubblico a ripartizione, che fa della solidarietà intergenerazionale e intragenerazionale la sua ragione fondante. Un cambiamento così profondo non può dirsi dettato solo dall'emergenza economica e dall'uso del capitolo previdenza per far cassa, ma ha in sé una portata talmente dirompente, basata su precisi presupposti ideologici, da farci dire che per la Cgil non può dirsi chiuso il capitolo pensioni e che questa non può essere chiamata riforma, ma solo manomissione inaccettabile di un fondamentale capitolo del welfare del nostro paese. Altrettanto problematici sono poi alcuni effetti immediati di questa manovra, dall'impoverimento strutturale imposto a milioni di pensionati a reddito medio-basso per il blocco totale dell'adeguamento all'inflazione alle ripercussioni sulle condizioni di lavoro, di vita e di reddito di migliaia di persone che devono rapidamente riprogrammare la loro vita a causa di questi cambiamenti repentini della normativa. Che ne sarà delle migliaia di persone in mobilità o in cassa integrazione, alle quali era stato promesso un accompagnamento alla pensione, tenendo conto delle vecchie regole? Che dire di coloro che devono pagarsi la ricongiunzione dei contributi versati presso diversi enti previdenziali, per effetto della legge n. 122/10? Cosa succederà alle lavoratrici che mediamente non riescono a raggiungere i quarant'anni di lavoro, anzi i quarantuno, e si trovano precipitate in un'attesa di altri cinque, sei o sette anni rispetto alla

• SEQUE A PAGINA 18

La guida dell'Inca alla normativa in vigore dal 1° gennaio 2012

Il sistema pensionistico italiano è profondamente cambiato con il varo della legge n. 214 del 22-12-2011.

La vecchia normativa resta vigente solo per chi, entro il 31 dicembre 2011, ha già maturato il diritto a pensione. Dovrebbero conservarla anche i

lavoratori posti in mobilità lunga od ordinaria in base ad accordi sottoscritti entro il 4 dicembre 2011, i titolari, alla stessa data, di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, coloro che sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi, i dipendenti pubblici esonerati. Tuttavia, tale salvaguardia è vincolata alle risorse finanziarie disponibili. I nuovi requisiti non si applicano agli appartenenti alle forze armate, ai corpi di polizia, ai vigili del fuoco, ai lavoratori occupati in miniere, cave e torbiere e al personale delle ferrovie dello Stato. Per essi è prevista l'emanazione di un provvedimento del ministro del Lavoro e delle politiche sociali che armonizzerà i requisiti pensionistici, tenuto conto della loro specificità.

A cura dell'Area Previdenza dell'Inca

Cosa cambia dal 1° gennaio 2012

1. Pro-quota contributivo dal 2012

Dal 1° gennaio 2012 a tutti i lavoratori sarà applicato il sistema di calcolo contributivo in pro quota, anche a coloro che rientravano nel sistema retributivo avendo diciotto anni di contribuzione al 31 dicembre 1995. Essi avranno l'applicazione del calcolo contributivo sulla quota di pensione maturata dal 1° gennaio 2012. L'anzianità contributiva maturata successivamente al 1° gennaio 2012 ed eccedente i quarant'anni sarà valutata, dunque, nel calcolo di pensione.

2. Flessibilità e incentivazione

La legge reintroduce il concetto di flessibilità e di incentivazione per chi prosegue l'attività lavorativa oltre i limiti di età stabiliti; verranno fissati coefficienti di calcolo per il sistema contributivo per chi va in pensione da 65 a 70 anni.

3. Abolizione delle "finestre" (decorrenze)

Chi matura il diritto a pensione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, non dovrà più attendere l'apertura della "finestra" (decorrenza): la sua pensione decorrerà dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti.

Le "finestre" (decorrenze) mobili o a scorrimento continueranno ad applicarsi:

- a chi ha maturato il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011;
- alle lavoratrici che scelgono di pensionarsi optando per il calcolo contributivo;
- ai lavoratori e alle lavoratrici che svolgono attività usuranti;
- ai lavoratori derogati dai nuovi requisiti dalla stessa legge n. 214/2011.

4. Nuovi trattamenti di pensione di vecchiaia e anticipata

Per i lavoratori e le lavoratrici che matureranno il diritto a pensione a decorrere dal 1° gennaio 2012 esisteranno solo due tipologie di pensione: la "pensione di vecchiaia" e la "pensione anticipata"; vengono soppresse, dunque, dalla stessa data la pensione di anzianità e la pensione "con le quote", che restano in vigore solo per chi ha maturato i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2011 e per i lavoratori "usurati".

Dal 1° gennaio 2012 per avere diritto alla



pensione di vecchiaia sia il lavoratore che la lavoratrice dovranno avere almeno venti anni di contributi.

Dalla stessa data si potrà andare in "pensione anticipata": con almeno quarantadue anni e un mese se lavoratore, con almeno quarantuno anni e un mese se lavoratrice.

Ogni due anni l'età di pensionamento verrà adeguata rispetto all'incremento della speranza di vita (non più ogni tre anni, come previsto dalla legge 122/2010).

5. Lavori usuranti

Viene confermato che i lavoratori e le lavoratrici che svolgono attività usuranti conservano il diritto a pensionarsi prima degli altri e mantengono il sistema delle "finestre" (decorrenze). Tuttavia vengono innalzati bruscamente di tre anni i requisiti di età anagrafica richiesti, con conseguente incremento della "quota".

6. Blocco biennale della rivalutazione delle pensioni superiori a 1.405,05 euro

Per gli anni 2012 e 2013 la rivalutazione delle pensioni è limitata esclusivamente ai trattamenti di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps. Ciò vuol dire che nel 2012 i trattamenti pensionistici di importo superiore a 1.405,05 euro lordi mensili non saranno rivalutati.

7. Contributo di solidarietà

Viene istituito un contributo di solidarietà per i lavoratori iscritti e per i pensionati dei fondi speciali confluiti nell'assicurazione generale obbligatoria dell'Inps e del Fondo volo.

Norme valide per chi ha versato contributi prima del 1° gennaio 1996

Pensione di vecchiaia

L'età per il pensionamento di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti viene fissata nel 2012 a sessantadue anni e aumenterà progressivamente di diciotto mesi ogni due anni fino a raggiungere sessantasei anni a decorrere dal 1° gennaio 2018; a ciò si aggiungerà, a partire dal 2013, l'incremento dovuto all'aumento della speranza di vita (vedi tabella n. 1).

Attenzione: In via eccezionale le lavoratrici dipendenti del settore privato

TAB. 3/PENSIONE DI VECCHIAIA PER IL PERSONALE DIPENDENTE

PERIODO DAL... AL...	AUMENTO SPERANZA DI VITA (MESI)	NUOVA ETÀ (ANNI E MESI)
1.1.2012-31.12.2012	-	66
1.1.2013-31.12.2015	3	

TAB. 4/NUOVI REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE PER TUTTI I DIPENDENTI E I LAVORATORI AUTONOMI

ANNO	AUMENTO SPERANZA DI VITA (MESI)	ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA UOMINI (ANNI E MESI)	ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA DONNE (ANNI E MESI)
2012	-	42 e 1	41
2013	3	42 e 5	41
2014-2015	-	42 e 6	41

potranno andare in pensione con almeno sessantatré anni di età se entro il 31 dicembre 2012 avranno un'anzianità contributiva non inferiore a venti anni e almeno sessant'anni di età.

Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti del settore pubblico e per i lavoratori dipendenti e autonomi del settore privato l'età per il pensionamento di vecchiaia viene fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2012, a sessantasei anni; a ciò si aggiunge, dal 2013, l'incremento dovuto all'aumento della speranza di vita (tab. n. 2).

Personale della scuola e dell'Afam: per maturare il diritto a pensione dal 1° gennaio 2012 sono richiesti almeno sessantasei anni di età e almeno venti anni di anzianità contributiva; anche in questo caso va aggiunto l'incremento dovuto alla speranza di vita. La pensione decorrerà dall'inizio dell'anno scolastico o accademico in cui si maturano i requisiti per il diritto a pensione (tab. n. 3).

La pensione anticipata

A decorrere dal 1° gennaio 2012 il diritto alla pensione anticipata, nelle diverse gestioni pensionistiche, si matura in modo diverso a seconda del sesso:

- le donne con quarantuno anni e un mese di contributi;
- gli uomini con quarantadue anni e un mese di contributi.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra dipendenti pubblici o privati e lavoratori autonomi.

I requisiti di anzianità contributiva saranno incrementati di un mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014; anche in questi casi si applicherà l'adeguamento alla speranza di vita.

Verrà praticata una riduzione sulla quota di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata fino al 31-12-2011 se il pensionamento avverrà prima del compimento dell'età di sessantadue anni. La riduzione sarà dell'1 per cento per i primi due anni mancanti ai sessantadue anni e del 2 per cento per gli anni mancanti a sessanta, calcolati alla data del pensionamento (vedi tab. n. 4).

TAB. 1/LAVORATRICI DEL SETTORE PRIVATO

PERIODO DAL... AL...	AUMENTO SPERANZA DI VITA (MESI)	DIPENDENTI		AUTONOME E GEST. SEP.	
		NUOVA ETÀ (ANNI E MESI)	ETÀ CON AUMENTO (ANNI E MESI)	NUOVA ETÀ (ANNI E MESI)	ETÀ CON AUMENTO (ANNI E MESI)
1.1.2012-31.12.2012	-	62	62	63 e 6	63 e 6
1.1.2013-31.12.2013	3	62	62 e 3	63 e 6	63 e 9
1.1.2014-31.12.2015	-	63 e 6	63 e 9	64 e 6	64 e 9

TAB. 2/LAVORATRICI E LAVORATORI DIPENDENTI PUBBLICI, AUTONOMI, ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

PERIODO DAL... AL...	AUMENTO SPERANZA DI VITA (MESI)	NUOVA ETÀ (ANNI)	ETÀ CON AUMENTO (ANNI E MESI)
1.1.2012-31.12.2012	-	66	66
1.1.2013-31.12.2015	3		66 e 3



© A. CRISTINI

Nuove pensioni

TAABELLA DELLA SCUOLA E DELL'AFAM

ETÀ CON AUMENTO (ANNI E MESI)	DECORRENZA PERSONALE SCOLASTICO	DECORRENZA PERSONALE AFAM
66	1° settembre dell'anno di maturazione dei requisiti	1° novembre dell'anno di maturazione dei requisiti
66 e 3		

PENSIONE ANTICIPATA AUTONOMI (UOMINI E DONNE)

ETÀ (ANNI E MESI)	IMPORTO DEL TRATTAMENTO	
	INTERO	RIDOTTO
61	Con età anagrafica alla decorrenza di almeno 62 anni	Se prima dei 62 anni la quota di pensione maturata prima del 2012 verrà ridotta dell'1% per i primi 2 anni e del 2% per quelli ulteriori di anticipo rispetto ai 62
65		
66		

Attenzione: Il Parlamento, nel decreto Milleproroghe, sta esaminando la possibilità di eliminare la penalizzazione per i lavoratori precoci che abbiano cominciato a lavorare prima dei venti anni di età.

Esempio: un lavoratore nato a gennaio 1956, che vada in pensione ad agosto del 2014 all'età di cinquantotto anni e sei mesi, cioè tre anni e sei mesi prima del compimento dei sessantadue anni di età, avrà l'importo di pensione maturato al 31-12-2011 ridotto nel modo seguente:

- per i primi due anni mancanti ai 62 = $1\% \times 2 = 2\%$;
- per l'ulteriore anno mancante = $2\% \times 1 = 2\%$;
- per le frazioni di anno (sei mesi) = $2\% \times 6/12 = 1\%$.

L'importo del trattamento di pensione maturato sulla base della contribuzione accreditata fino al 2011 verrà, dunque, ridotto del 5 per cento.

Per chi ha versato contributi esclusivamente dopo il 1° gennaio 1996

Pensione di vecchiaia
Ai lavoratori e alle lavoratrici con primo

accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996 è richiesta un'anzianità contributiva minima di venti anni. Essi potranno conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia prima di aver compiuto settanta anni a condizione che l'importo della pensione maturata non sia inferiore a un determinato valore ("soglia"), pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (vedi tab. n. 5). La tabella 6 riporta i requisiti di anzianità contributiva, età anagrafica e condizioni per l'accesso a pensione di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti del settore privato. Nella tabella 7 sono riportati i requisiti di anzianità contributiva, età anagrafica e condizioni per l'accesso a pensione di vecchiaia delle lavoratrici autonome e parasubordinate. All'età di settanta anni per il diritto alla pensione di vecchiaia sono richiesti almeno cinque anni di anzianità contributiva effettiva indipendentemente dall'importo di pensione maturato.

Pensione anticipata

Per i lavoratori e le lavoratrici con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996 viene introdotta una ulteriore possibilità di pensionamento anticipato a condizione che abbiano:

- un'età anagrafica non inferiore a sessantatré anni;
- almeno venti anni di anzianità contributiva effettiva;
- un importo di pensione maturato, alla decorrenza, di valore non inferiore a 2,8 volte l'ammontare dell'assegno sociale (rivalutato periodicamente).

(vedi tab. n. 8)

Pensionamento con la totalizzazione dei contributi versati in casse pensionistiche diverse

È stato eliminato il requisito minimo dei tre anni di contributi nella singola gestione per l'utilizzazione della contribuzione per la pensione di vecchiaia o di anzianità in "totalizzazione". Pertanto si potranno totalizzare i contributi versati in tutte le gestioni indipendentemente dalla durata della contribuzione.

La recente legge n. 183/2011 ha incrementato di un punto percentuale l'aliquota contributiva dei lavoratori iscritti alla gestione separata.

Iscritti alle casse libero professionali

Entro il 30-06-2012 i fondi previdenziali dei professionisti dovranno adottare provvedimenti per mettere in sicurezza i loro bilanci con l'equilibrio tra entrate e spese per prestazioni. Se ciò non accadrà, ai loro iscritti sarà applicato il pro-rata contributivo dal 1° gennaio 2012 e verrà

posto a carico dei professionisti pensionati un contributo di solidarietà dell'1 per cento.

Lavoratori esclusi dalla nuova normativa

I lavoratori che hanno maturato entro il 31 dicembre 2011 il diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia conservano la vecchia normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione del diritto al pensionamento. Continueranno a conseguire il diritto a pensione sulla base delle vecchie norme, anche se maturano i requisiti dopo il 31-12-2011, ma nei limiti delle risorse finanziarie stabilite dalla legge n. 214 i seguenti lavoratori:

- collocati in mobilità ordinaria, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;
- collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
- le lavoratrici che, nel periodo 2008-2015, optano per il calcolo contributivo di pensione avendo cinquantasette anni di età, se lavoratrici dipendenti, o cinquantotto anni di età, se lavoratrici autonome, unitamente a trentacinque anni di contributi;
- titolari, alla data del 4 dicembre 2011, di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, nonché i lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà;
- autorizzati alla prosecuzione volontaria precedentemente alla data del 4 dicembre 2011;
- dipendenti pubblici in esonero dal servizio alla data del 4 dicembre 2011. Per loro l'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011.

Un decreto del ministro del Lavoro e del ministro dell'Economia che verrà emanato entro il 22 marzo 2012 preciserà criteri e numero dei lavoratori realmente derogati. Il monitoraggio delle domande di pensione dei lavoratori che chiederanno di andare in pensione, quali "derogati", sarà effettuato dagli enti previdenziali sulla base della data di cessazione dell'attività lavorativa o dell'inizio del periodo di esonero. Ricordiamo che, per effetto della normativa vigente nel 2011, gli assicurati prima del 1° gennaio 1996 accedono alla pensione di vecchiaia con sessanta anni di età se lavoratrici private (sessantuno anni nel 2011 e sessantacinque anni dal 2012 per le lavoratrici del pubblico impiego) e sessantacinque se uomini con un'anzianità contributiva di almeno venti anni, rispettando l'apertura della finestra mobile di dodici mesi (se dipendente) o diciotto (se autonomo) dalla maturazione dei predetti requisiti.

Dal 2013 anche tale età pensionabile sarà incrementata di tre mesi per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita (legge n. 122/2010 e legge n. 111/2011).

I lavoratori derogati possono accedere alla pensione di vecchiaia con requisiti agevolati sia per quanto riguarda l'età, nel caso di lavoratore dipendente non vedente o invalido all'80 per cento, sia per quanto riguarda la contribuzione, nel caso di assicurato che ha perfezionato quindici anni di contribuzione al 31-12-1992, autorizzato ai versamenti volontari entro il 31-12-1992, lavoratore discontinuo o stagionale. La pensione di anzianità si potrà conseguire con la "quota", data dalla somma degli anni e dei mesi di età e degli anni e dei mesi di contribuzione (vedi tab. n. 9).

La "quota" si può perfezionare anche con le frazioni di età e di anzianità contributiva. Ad esempio: (60 anni e 6 mesi di età + 35 anni e 6 mesi di contribuzione) = "quota 96". Resta confermata, sia per dipendenti che per autonomi, la possibilità di accedere alla pensione con quaranta anni di contributi, a prescindere dall'età anagrafica.

TAB. 5/PENSIONE DEI DIPENDENTI PRIVATI, PUBBLICI E AUTONOMI (UOMINI E DONNE)

PERIODO DAL... AL...	ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA (ANNI)	NUOVA ETÀ (ANNI)	AUMENTO SPERANZA DI VITA (MESI)	ETÀ MINIMA CON AUMENTO (ANNI E MESI)	IMPORTO MINIMO DI PENSIONE
dall'1.1.2012 al 31.12.2012	20 anni	66	-	66	1,5 volte l'importo dell'Assegno sociale (AS)
dall'1.1.2013 al 31.12.2015			3	66 e 3	

TAB. 6/LAVORATRICI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO

PERIODO DAL... AL...	ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA (ANNI)	NUOVA ETÀ (ANNI E MESI)	AUMENTO SPERANZA DI VITA (MESI)	ETÀ MINIMA CON AUMENTO (ANNI E MESI)	IMPORTO MINIMO DI PENSIONE
dall'1.1.2012 al 31.12.2012	20 anni	62	-	62	1,5 volte l'importo dell'assegno sociale
dall'1.1.2013 al 31.12.2013			3	62 e 3	
dall'1.1.2014 al 31.12.2015			-	63 e 9	

TAB. 7/LAVORATRICI AUTON. E PARASUBORDINATE DEL SETTORE PRIVATO

PERIODO DAL... AL...	ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA (ANNI)	NUOVA ETÀ (ANNI E MESI)	AUMENTO SPERANZA DI VITA (MESI)	ETÀ MINIMA CON AUMENTO (ANNI E MESI)	IMPORTO MINIMO DI PENSIONE
dall'1.1.2012 al 31.12.2012	20 anni	63 e 6	-	63 e 6	1,5 volte l'importo dell'assegno sociale
dall'1.1.2013 al 31.12.2013			3	63 e 9	
dall'1.1.2014 al 31.12.2015			-	64 e 6	

TAB. 8/ALTRA MODALITÀ DI PENSIONE ANTICIPATA PER CHI HA IL PRIMO ACCREDITO CONTRIBUTIVO DALL'1-1-1996

ANNO	ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA MINIMA (ANNI)	AUMENTO SPERANZA DI VITA (MESI)	ETÀ ANAGRAFICA (ANNI)	ETÀ MINIMA CON AUMENTO (ANNI E MESI)	IMPORTO MINIMO DI PENSIONE
2012	20 anni	-	63	63	2,8 volte l'importo dell'assegno sociale rivalutato
2013		3		63 e 3	
2014		-		63 e 3	
2015		-		63 e 3	

TAB. 9/LAVORATORI DIPENDENTI DEROGATI

ANNO	ETÀ ANAGRAFICA MINIMA (ANNI E MESI)	ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA MINIMA (ANNI)	QUOTA	SOLO ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA (ANNI)
Dal 2011 al 2012	60	35	96	OPPURE 40
Dal 2013 al 2015	61 e 3 mesi*		97 e 3 mesi*	

*Dal 2013 i requisiti saranno adeguati in relazione all'aumento della speranza di vita

L'uguaglianza del diritto

A tutte le vittime da sangue infetto spetta la rivalutazione completa dell'indennizzo già riconosciuto, previsto dalla legge n. 210/92, senza distinzione alcuna. È quanto ha stabilito la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 293/2011, che ha accolto le ragioni sollevate dall'Inca e dai consulenti legali Vittorio Angiolini e Paola Soragni, stabilendo l'illegittimità dell'interpretazione restrittiva autentica fornita dal governo Berlusconi, che escludeva gli emotrasfusi dal beneficio. Perciò, per le persone che hanno contratto una patologia derivante da sangue infetto, la Consulta ha riconosciuto il diritto alla rivalutazione dell'indennizzo, comprensiva anche della parte relativa all'indennità integrativa speciale, che il governo aveva invece escluso.

Si tratta di una vittoria importante poiché, in base al pronunciamento della Suprema Corte, le vittime da sangue infetto potranno beneficiare di un effettivo, quanto completo, adeguamento della provvidenza riconosciuta dalla legge, sotto forma di risarcimento di un danno subito, non per propria colpa. Il contenzioso giudiziario si è reso necessario perché finora le vittime da sangue infetto hanno ricevuto dallo Stato la rivalutazione solo della parte meno consistente dell'indennizzo, che di fatto rendeva sempre più magro il risarcimento complessivo dovuto.

Ma cosa c'è a monte della sentenza? Ripercorriamo per grandi linee i fatti che hanno preceduto la norma di interpretazione autentica. L'indennizzo disposto dalla legge 210/92 è una prestazione indennitaria, e quindi di natura assistenziale, distinta in due quote: la prima è determinata secondo la tabella B della legge 177/76, la seconda è una somma corrispondente all'Indennità integrativa speciale (Iis) prevista per gli impiegati civili dello Stato (legge 324/59).

A monte della norma c'è stato un problema interpretativo, che si è sviluppato negli anni e che riguarda la corretta lettura del primo e del secondo comma dell'articolo 2 della legge 210: solo nel primo comma, infatti, è specificato che "l'indennizzo è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato", mentre questa in-



dicazione manca nel secondo comma. Per questa ragione il ministero della Salute, finora, ha ritenuto di escludere la componente derivante dal secondo comma dall'annuale adeguamento, tant'è che la stessa Iis, che costituisce il 95 per cento dell'intero indennizzo, è rimasta invariata nel tempo nella misura mensile fissa di 514,33 euro. Per fare un esempio, per effetto di questa interpretazione restrittiva, in diciassette anni l'indennizzo mensile dell'ottava categoria (quella più diffusa), considerandolo nella sua interezza, è stato rivalutato soltanto nella minima quota parte del 5 per cento di soli 8 euro.

Come interviene la Corte Costituzionale? Il giudice delle leggi ritiene che la norma di interpretazione autentica fornita dal governo Berlusconi determina un'irragionevole disparità di trattamento tra cittadini che hanno subito un danno alla salute. Infatti, il diritto alla rivalutazione completa dell'indennizzo

La Corte Costituzionale, accogliendo un ricorso patrocinato dall'Inca, riconosce a tutte le vittime da sangue infetto la piena rivalutazione dell'indennizzo riconosciuto, comprensivo dell'indennità integrativa speciale

zo viene riconosciuto soltanto alle persone che si sono ammalate a causa di un vaccino obbligatorio o per le conseguenze derivanti dall'assunzione del talidomide durante la gravidanza, mentre viene negato agli emotrasfusi.

È evidente che la decisione dei giudici della Consulta si radica in questa disparità di trattamento e non entra nel merito della questione del primo e secondo comma dell'articolo 2 della legge 210, ravvisando una sostanziale violazione del principio di uguaglianza. Paradossalmente la Corte Costituzionale, peraltro, menzionando in senso positivo il precedente pronunciamento della Cassazione del 2005, toglie di mezzo la questione sulla quale per oltre un lustro altri giudici sono stati sollecitati a esprimersi. Secondo la Consulta la norma di interpretazione autentica del governo Berlusconi ha tentato di annullare gli effetti della sentenza del 2005 che già sei anni fa aveva affermato "la necessità della rivalutazione, secondo il tasso annuale di inflazione programmata, dell'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992", poiché "se non rivalutato per intero nelle sue componenti, non sarebbe equo rispetto al danno subito, tanto più che gli aumenti Istat dell'indennizzo - al netto dell'in-

dennità integrativa speciale - sono modesti".

L'Inca, da allora, si è adoperata in modo diffuso e generalizzato a tutelare i diritti dei cittadini sostenendo un contenzioso legale che si è sviluppato positivamente sin dal primo grado di giudizio. Il ministero della Salute, per parte sua, a fronte dell'elevato numero di pronunciamenti favorevoli, ha rinunciato a opporvisi consentendo il passaggio in giudicato di numerose sentenze e, quindi, la formazione di un consolidato orientamento giurisprudenziale favorevole alle vittime da sangue infetto.

Durante tutto questo periodo soltanto in due occasioni, nel 2009, la Corte di Cassazione ha respinto per due volte la domanda di rivalutazione. Un'occasione ghiotta per il governo Berlusconi per introdurre nella manovra correttiva della Finanziaria 2010 (dl 78/10) una norma di interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 210 con la quale ha posto un limite temporale all'efficacia delle sentenze passate in giudicato e ai successivi provvedimenti assunti alla luce di titoli esecutivi, con scadenza il 1° giugno 2010.

Così facendo, per un verso, veniva introdotta una interpretazione restrittiva della norma in contrasto

con quanto sostenuto dalle numerose sentenze di segno positivo, per l'altro, si realizzava una grave ingerenza del potere legislativo su quello giudiziario, annullando il diritto acquisito all'integrazione, riconosciuto da sentenze definitive. Queste sono le principali ragioni che hanno portato il patronato della Cgil a chiedere, attraverso i propri legali, il pronunciamento della Corte Costituzionale. A dare il via al ricorso è stato il giudice del lavoro di Reggio Emilia, al quale l'avvocato Paola Soragni si è rivolta per rimettere la questione alla Corte Costituzionale.

Al giudice di Reggio Emilia l'avvocato dell'Inca ha fatto presente come la rivalutazione applicata solo a una parte dell'indennizzo non avrebbe comportato un adeguamento sufficiente della prestazione nel suo complesso, poiché restava esclusa la parte più consistente, quella relativa alla Iis. "Una diversa interpretazione - spiega Soragni - avrebbe evidenziato profili di incostituzionalità, perché non si può ragionevolmente sostenere che fosse intenzione del legislatore svilire progressivamente nel tempo il valore di una prestazione riconosciuta a coloro che hanno riportato danni irreversibili a seguito di vaccinazioni, trasfusioni e assunzioni di emoderivati".

Peraltro, nel nostro ordinamento non esiste prestazione di natura assistenziale riconosciuta dallo Stato per la quale non sia previsto un efficace meccanismo di difesa dall'inflazione. La stessa Costituzione impone allo Stato di predisporre adeguati mezzi di sostentamento per i soggetti inabili e colpiti da particolari patologie.

I richiami, contenuti nella stessa legge 210, all'indennizzo sono tutti intesi, anche dal ministero, come facenti riferimento alla prestazione nella sua interezza. Tant'è che, anche in caso di morte della persona contagiata, la norma prevede il riconoscimento ai legittimi eredi della possibilità di optare tra l'assegno reversibile e una "una tantum" di 150 milioni di vecchie lire. Appare evidente, perciò, che se il richiamo fosse interpretato in senso restrittivo, si prospetterebbe per gli aventi diritto un'improporzionabile alternativa tra poco più di 30 euro mensili per quindici anni e un versamento immediato di una somma pari a 77.468,53 euro.

Piccinini

DALLA PRIMA Falsa partenza

➤➤ precedente età pensionabile? Troppo facile dire che continueranno a lavorare: ciò significa non vedere che sono in atto processi di espulsione sempre più anticipati oltre a una gravosità del lavoro che rende assolutamente impossibile pensare a quelle età pensionabili. Per non parlare del vuoto legislativo su tutti i problemi che erano aperti da tempo e che non hanno trovato soluzione: dal mancato adeguamento della disciplina sulla contribuzione figurativa al riconoscimento del valore della maternità e del lavoro di cura, alla disciplina in materia di part-time, particolarmente penalizzante nel calcolo contributivo. Insomma, tanti gravi problemi nuovi che si aggiungono alla non soluzione dei tanti problemi vecchi già evidenziati. Le risposte a tutte queste domande si imporranno anche nella discussione sul mercato del lavoro, perché buona parte dei problemi da noi denunciati risultano accentuati proprio a causa delle distorsioni in atto. L'auspicio è che davvero ci sia la volontà di lavorare per agevolare l'ingresso di nuovi occupati, con contratti di lavoro più robusti sotto il profilo della tutela dei diritti e al contempo scoraggiare, se non eliminare del tutto, il ricorso a rapporti di lavoro atipici da parte delle imprese - vera e propria piaga di una flessibilità selvaggia e per nulla garantista - e che ci sia la volontà di estendere l'ambito degli ammortizzatori sociali e renderli davvero istituti universali in grado di tutelare tutti i lavoratori in difficoltà.

Invece, se il buon giorno si vede dal mattino, la discussione sul mercato del lavoro, soprattutto per volontà di Confindustria e dei partiti della ex maggioranza di governo, sta prendendo le mosse da un pasticciato quanto

confuso "confronto-scontro" sull'articolo 18, come se la sua abolizione tout court possa compensare l'incapacità finora mostrata dalle imprese italiane di creare nuova occupazione e di rilanciare lo sviluppo economico del nostro paese, con la necessaria assunzione di responsabilità che ciò comporta. Come si fa a non porsi il problema di come conciliare l'inasprimento dei criteri di accesso alla pensione, fino a prefigurare un periodo di lavoro che si prolunga oltre i settanta anni, con un andamento crescente della disoccupazione, soprattutto giovanile (oltre il 30 per cento) e con la tendenza sempre più diffusa tra le imprese di espellere manodopera prematuramente? Un approccio serio alla grave crisi occupazionale imporrebbe quanto meno di posporre questo argomento dopo aver dato risposte serie e articolate a queste domande, e non, viceversa, come sta avvenendo.

Bisognerebbe partire dalla considerazione che non si possono accettare ipotesi di intervento tese soltanto a garantire libertà di licenziamento, senza se e senza ma, invocando una flessibilità che ha già prodotto tanti rapporti precari, tante "finte partite Iva" tra i lavoratori dipendenti (infatti secondo il rapporto di Confindustria il lavoro autonomo in Italia si attesta quasi al 30 per cento del totale degli occupati, contro il 10,5 per cento della Germania e l'8,1 della Danimarca). Per non parlare delle donne, alle quali l'accesso al lavoro è ancora in parte negato, mentre ci si è frettolosamente adoperati per parificare l'età di pensionamento tra i sessi, eliminando quella differenza di genere che rappresentava un modo per riconoscere un valore sociale al lavoro di cura da esse svolto, in mancanza di

una seria rete di servizi sociali. Nello stesso rapporto la Confindustria è costretta ad ammettere che in Italia la differenza tra il tasso di occupazione maschile e quello femminile è il più alto in Europa, pari al 21,6 per cento, contro l'8,4 per cento della Francia. Si vuole dimenticare che le donne spesso vanno in pensione di vecchiaia con una contribuzione minima proprio perché i loro percorsi di carriera sono frammentati da periodi di non occupazione dovuti a maternità e a impieghi temporanei di basso profilo.

Quale parità di opportunità ci potrà mai essere senza incentivi per l'inserimento delle donne nel mercato del lavoro, con tutte le specifiche che esso richiede? La via maestra per riformare il mercato del lavoro non può che essere una: quella di restituire al lavoro stabile e sicuro la centralità dello sviluppo e per farlo occorre che le imprese tornino ad essere il volano della produzione e non dei meri strumenti finanziari per l'arricchimento personale di pochi a scapito delle lavoratrici e dei lavoratori. Per uscire dalla crisi occorre che all'economia reale sia restituito il valore primario, come patrimonio essenziale per far crescere occupazione, benessere e per assicurare i diritti inalienabili scolpiti nella nostra Carta Costituzionale.

L'emergenza alla quale è chiamato il nostro paese per uscire dall'attuale gravissima situazione non può far dimenticare a questo governo che non ci possono essere doppi o tripli binari per rimettere in movimento il treno dello sviluppo, ma tutto deve avvenire contestualmente senza distinguere tra fase uno e fase due se non si vuole che l'economia torni a deragliare alla prossima fermata.

R Rassegna Sindacale
Settimanale della Cgil

Direttore responsabile Paolo Serventi Longhi
A cura di Patrizia Ferrante

Grafica e impaginazione
Massimiliano Acerca, I laria Longo

Editore Edit. Coop. società cooperativa di giornalisti,
Via dei Frentani 4/a, 00185 - Roma
Iscritta al reg. naz. Stampa al n. 4556 del 24/2/94

Proprietà della testata Ediesse Srl

Ufficio abbonamenti
06/44888201 fax 06/44888222
e-mail: abbonamenti@rassegna.it

Ufficio vendite
06/44888230 fax 06/44888222
e-mail: vendite@rassegna.it

Stampa Puntoweb Srl,
Via Variante di Cancelliera, 00040 - Ariccia, Roma
Chiuso in tipografia venerdì 23 gennaio ore 13

Esperienze

A cura di Lisa Bartoli (coordinamento),
Sonia Cappelli